

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

TRA

LE ASSOCIAZIONI:

- **ESODATI DEL SUPERBONUS** per la Transizione Energetica, Ecologica e Sostenibile (di seguito **ESODATI DEL SUPERBONUS**), con sede in Viale Antonio Ciamarra 259, 00173 Roma, C.F. 96558820583, nella persona del Presidente Emanuela Biagioli;
- **IPPASO CENTRO STUDI ITALIANO** (di seguito **IPPASO**), con sede in Roma, Via Tagliamento 79, nella persona del Presidente Pierluigi Fusco;

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

Premesso che:

- l’Associazione **ESODATI DEL SUPERBONUS** persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Segnatamente, essa si prefigge di tutelare e difendere tutti i soggetti – fisici e giuridici, con o senza personalità giuridica – operanti nei settori dei servizi, del Terzo Settore, della salvaguardia dell’ambiente, della transizione ecologica, della lotta al cambiamento climatico, della promozione delle energie rinnovabili e della transizione energetica, della lotta al consumo del suolo e dell’efficientamento dell’edilizia, dell’industria e dell’artigianato, nell’ottica della tutela ambientale e anche in relazione alle conseguenze di eventi naturali, perseguiendo in tal modo finalità di salute e sicurezza pubblica. In particolare, scopo dell’Associazione è anche prestare assistenza e sostegno a tutti coloro che abbiano usufruito di incentivi e bonus finalizzati all’efficientamento energetico o alla riqualificazione edilizia;
- **IPPASO CENTRO STUDI ITALIANO** è un’associazione apolitica e senza fini di lucro che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e delle professioni e, a tal fine, di promuovere, sostenere e incentivare gli studi e la ricerca in ambito professionale, artistico, artigianale, industriale, commerciale, tecnico, legale, economico e scientifico, nonché di favorirne ed agevolarne la formazione (anche interdisciplinare), l’aggiornamento, l’esperienza, l’organizzazione, la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, con particolare riferimento alla disciplina, alla normativa, alla deontologia, alle regole tecniche, alla prudenza, alla diligenza e alla perizia, anche in un’ottica comparata e internazionale;
- **IPPASO** promuove la collaborazione tecnico-scientifica con Enti pubblici e privati;

- l'Associazione ESODATI DEL SUPERBONUS si propone di assistere e sostenere i propri aderenti nella soluzione di problemi di natura tecnica e fiscale, derivanti anche dal susseguirsi di normative sui bonus edili;

Preso atto che:

- le due Associazioni da tempo collaborano e organizzano iniziative congiunte, in particolar modo in materia di bonus edili;
- le Parti del presente accordo considerano la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, la transizione ecologica e l'uso di energie da fonti rinnovabili come temi fondamentali per i propri associati, in quanto tutelare l'ambiente significa assicurare benessere e migliorare la qualità di vita dei consociati;
- le Parti condividono l'importanza di individuare forme di studio e approfondimento tecnico-scientifico per un'azione più efficace, nel rispetto dei valori e dei principi comuni.

Considerato che la Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione;

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La presente Convenzione ha la finalità di favorire le attività di collaborazione indicate in premessa, da realizzarsi congiuntamente tra le due Associazioni firmatarie.

Articolo 2 – Dettaglio delle attività

Nel corso del preesistente rapporto collaborativo, IPPASO – in qualità di Centro Studi – si è reso disponibile a fornire chiarimenti di carattere generale e a preparare documenti per conto degli ESODATI DEL SUPERBONUS. Con la presente Convenzione le Parti intendono proseguire nella direzione già intrapresa. Più in concreto, le Parti della presente Convenzione, quando lo ritengano opportuno, collaboreranno – nei limiti delle rispettive possibilità e degli impegni statutari – alla realizzazione di:

- documenti ritenuti utili a scopo informativo generale, al fine di approfondire questioni tecniche, scientifiche o legali relative ai temi di interesse comune;

- specifici studi e analisi ritenuti necessari.

Le attività sopra elencate saranno svolte previo accordo e con il consenso espresso dei referenti della Convenzione designati dalle Parti.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione

Le Parti designano quali referenti, per il coordinamento delle attività e iniziative previste dalla presente Convenzione:

- per ESODATI DEL SUPERBONUS: SIMONE GIOVANNA;
- per IPPASO CENTRO STUDI ITALIANO: ALESSANDRA ZUMPANO.

Articolo 4 – Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata di due anni. Ciascuna Parte potrà richiedere, con semplice comunicazione scritta, una revisione delle condizioni qui previste, al fine di pervenire alla stipula di una nuova convenzione. La presente Convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su accordo scritto delle Parti. Resta salvo il diritto di ciascuna Parte di chiedere, in qualsiasi momento, lo scioglimento anticipato della Convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni all'altra Parte.

Articolo 5 – Clausola compromissoria

Eventuali controversie inerenti all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione saranno definite in via definitiva da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominato in conformità agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma.

Articolo 6 – Aspetti finanziari

La presente Convenzione è sottoscritta a titolo gratuito, salvo diverso accordo tra le Parti, e non comporta alcun onere finanziario diretto di una Parte a vantaggio dell'altra, né prevede alcuna forma di esclusiva tra le Parti. Ciascuna Parte, a propria discrezione, mette a disposizione tempo e capacità per il perseguitamento degli obiettivi comuni, a titolo volontario e gratuito, restando libera di intraprendere accordi analoghi anche con terzi.

Con riferimento alle attività svolte a titolo gratuito, l’eventuale venir meno degli effetti della Convenzione non potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti; nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell’altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura in relazione alle attività eseguite a titolo gratuito nell’ambito della presente Convenzione.

Qualora la natura o il grado di complessità di specifiche attività lo giustifichino, le Parti potranno concordare di volta in volta un corrispettivo per tali attività. Ogni attività retribuita e il relativo compenso dovranno essere previamente dettagliati e disciplinati con accordi separati tra le Parti.

In particolare, su richiesta degli ESODATI DEL SUPERBONUS, IPPASO potrà assumere incarichi per lo svolgimento di studi, approfondimenti o attività tecniche e scientifiche nell’interesse dell’Associazione richiedente. Tali incarichi saranno svolti da IPPASO applicando compensi scontati del 20% rispetto ai normali tariffari, purché nel rispetto dei minimi previsti dalla normativa vigente per le prestazioni rese da professionisti. I compensi relativi a ciascun incarico saranno definiti di volta in volta mediante accordi separati tra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti in relazione alla presente Convenzione e agli eventuali successivi accordi attuativi esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione medesima e dei predetti accordi, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali necessario all’attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione.

Articolo 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati e i materiali aventi carattere confidenziale, scambiati o acquisiti nell’ambito della presente Convenzione, utilizzandoli esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione.

Restano escluse da tale obbligo le informazioni, i documenti e i materiali che le Parti decidano espressamente di destinare alla pubblicazione o alla diffusione pubblica, i quali potranno circolare liberamente secondo le modalità concordate.

Sono invece considerati riservati i documenti interni, gli studi, le bozze di lavoro, le corrispondenze e ogni altro elemento di natura tecnica, scientifica, legale, economica o organizzativa che non sia oggetto di pubblicazione.

Nessuna delle Parti potrà comunicare a terzi i documenti e le informazioni riservate senza il preventivo consenso dell'altra Parte, salvo che ciò sia strettamente necessario all'esecuzione della Convenzione e previo impegno di riservatezza da parte del soggetto terzo.

L'obbligo di riservatezza rimane efficace anche dopo la cessazione della Convenzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Tale obbligo non si applica alle informazioni già di pubblico dominio al momento della comunicazione; a quelle che divengano di pubblico dominio successivamente senza violazione della presente Convenzione; a quelle già legittimamente conosciute dalla Parte ricevente prima della comunicazione; o a quelle la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da provvedimenti di autorità competenti.

Le informazioni riservate potranno essere utilizzate esclusivamente dal personale, dai collaboratori o dai professionisti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle per l'esecuzione della Convenzione, i quali saranno vincolati agli stessi obblighi di riservatezza.

Per l'Associazione IPPASO CENTRO STUDI ITALIANO

Il Presidente



Per l'Associazione ESODATI DEL SUPERBONUS per la Transizione Energetica, Ecologica e Sostenibile

Il Presidente

